



COMUNE DI FICCARAZZI

AREA METROPOLITANA PALERMO

DETERMINA DIRIGENZIALE

N. 605 DEL 29/12/2023

UFFICIO: Settore II Economico - Finanziario/

Oggetto:	COSTITUZIONE E QUANTIFICAZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2023
-----------------	--

Il Responsabile del Settore Economico-Finanziario

PREMESSO CHE:

- Il D.Lgs. n.165/2001 impone a tutte le Amministrazioni Pubbliche la costituzione del Fondo risorse decentrate, che rappresenta presupposto per l'erogazione del salario accessorio dei dipendenti;
- La costituzione del Fondo per le risorse decentrate costituisce atto di natura gestionale;
- Le risorse destinate a incentivare le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività sono annualmente determinate sulla base delle disposizioni contrattuali e legislative vigenti, tenendo conto delle disponibilità economico-finanziarie dell'Ente, nonché di eventuali nuovi servizi o di processi di accrescimento di quelli esistenti.

PRESO ATTO che in data 16/11/2022 è stato sottoscritto il CCNL 2019-2021 Comparto Funzioni Locali, il quale disciplina all'art. 79 le modalità di determinazione del Fondo risorse decentrate del personale di qualifica non dirigenziale, prevedendo a riguardo al comma 7 che *"...Dal 1° gennaio di tale anno (leggasi 2023) devono pertanto ritenersi disapplicate le clausole di cui all'art. 67 del CCNL del 21.05.2018, fatte salve quelle richiamate nel presente articolo"*.

RILEVATO che, ai sensi di detta disposizione, il Fondo è costituito da risorse stabili che presentano le caratteristiche di certezza, stabilità e continuità, la cui quantificazione non è suscettibile di variazioni annuali se non in presenza di specifiche prescrizioni normative e da risorse variabili che presentano le caratteristiche della eventualità e variabilità e che hanno validità per l'anno in cui vengono messe a disposizione del fondo.

RICORDATO che la quantificazione totale delle risorse decentrate, stabili e variabili, nonché delle risorse destinate agli incarichi di elevate qualificazioni (ex posizioni organizzative) deve avvenire, complessivamente, nel rispetto dell'art. 23, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017, ossia nei limiti delle risorse destinate al trattamento accessorio determinato per l'anno 2016, fatte salve le eccezioni previste dal comma 6 del citato art. 79.

DATO ATTO in particolare che, con riferimento alla parte stabile del Fondo, la richiamata disposizione contrattuale prevede l'inserimento delle seguenti risorse, di cui è quantificato il relativo importo come segue:

- ai sensi dell'art. 79 c. 1 lett a) CCNL 16/11/2022 (art. 67 comma 1 CCNL 21/5/2018 che ha disposto che le risorse aventi carattere di certezza e stabilità e continuità determinate nell'anno 2017 vengono definite in un unico importo consolidato, che resta confermato anche per gli anni successivi) per € 133.084,00 - importo soggetto al limite di cui all'art. 23, c.2, del D. Lgs. 75/2017;
- ai sensi dell'art. 79 c. 1 lett a) CCNL 16/11/2022 (art. 67 comma 2 lett. a) CCNL 21/5/2018, che ha disposto l'incremento di euro 83,20 per le unità di personale in servizio alla data del 31/12/2015) per 85 dipendenti *€ 83,20= € 7.072,00, importo escluso dal limite art. 23, c.2 D.lgs. 75/2017 ex art. 11 D.L. 135/2018 e delibera Corte Conti sezione Autonomie 19 del 9/10/2018 (RGS parere 257831 del 18/12/2018 rinnovi contrattuali)
- ai sensi dell'art. 79 c. 1 lett a) CCNL 16/11/2022 (art. 67 comma 2 lett. b) CCNL 21/5/2018 che ha disposto che all'importo unico consolidato di cui all'art. 67 comma 1 del medesimo contratto si aggiungono gli incrementi derivanti dal differenziale progressioni orizzontali, calcolati con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono gli incrementi; la decorrenza degli incrementi è al 1/4/2018 tab. C allegata al CCNL 21/5/2018 e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data) per € 1.190,00 , importo escluso dal limite art. 23 c. 2 D.Lgs. 75/2017 (RGS Ragioneria Generale dello Stato con parere 257831 del 18/12/2018);
- ai sensi dell'art. 79 c. 1 lett a) CCNL 16/11/2022 (art. 67 comma 2 lett. c) CCNL 21/5/2018, che ha disposto che le risorse stabili sono stabilmente incrementate con la RIA ed assegni ad personam dei cessati dell'anno precedente) per € 3.669,50 , importo assoggettato all'art. 23, c. 2 D.Lgs. 75/2017
- ai sensi dell'art. 79 c. 1 lett. a) CCNL 16/11/2022 (art. 67 comma 2 lett. d) CCNL 21/5/2018, che ha disposto che le risorse stabili sono stabilmente incrementate da eventuali risorse riassorbite ai sensi dell'art. 2, comma 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165/2001 (trattamenti economici più favorevoli in godimento) per € 0 , importo assoggettato all'art. 23, c. 2 D.Lgs. 75/2017;
- ai sensi dell'art. 79, c. 1, lett. a), CCNL 16/11/2022 (art. 67, comma 2, lett. e), CCNL 21/05/2018 che ha disposto che le risorse stabili sono stabilmente incrementate Integrazione parte stabile degli importi destinati a sostenere gli oneri del trattamento economico del personale trasferito, anche nell'ambito di processi associativi, di delega o trasferimento di funzioni, a fronte di riduzione stabile dei fondi delle amministrazioni di provenienza, per € 0, importo assoggettato all'art. 23, c. 2 D.Lgs. 75/2017;
- ai sensi dell'art. 79 c. 1 lett b) CCNL 16/11/2022, importo su base annua pari a euro 84,50 per le unità di personale destinatarie del medesimo CCNL in servizio alla data del 31/12/2018 (n. 85 dipendenti *€ 84,50, per tot. € 7.182,00. L'importo è escluso dal limite art. 23 c. 2 D.Lgs. 75/2017 come previsto dal comma 6 dello stesso articolo 79. Questo incremento decorre retroattivamente dal 1/1/2021 pertanto le quote relative agli anni 2021 e 2022 (€ 7.182,00 *2 = € 14.365,00) sono inserite quali risorse variabili del Fondo 2023 (RGS parere 257831 del 18/12/2018 rinnovi contrattuali);
- ai sensi dell'art. 79 c. 1 lett d) CCNL 16/11/2022 (importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 76 incrementi stipendiali tabellari CCNL 16/11/2022 riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono i suddetti incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data). In attuazione dell'orientamento ARAN

CFL 174, l'importo di incremento sulle risorse stabili dell'anno 2023 è pari alle differenze tra gli incrementi a regime (dalla data 1/1/2021) riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria come risultanti dalla tabella D allegata al CCNL 2019/2021 e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali, per un importo di € 921,70 (tabella calcolo ARAN CFL 174 ALLEGATA AL PRESENTE ATTO **AII. B**). Questa integrazione inserita nell'anno 2023 sarà storicizzata e quindi confermata per le annualità successive. Pertanto a partire dal 2024 lo schema del fondo riporterà in automatico l'importo inserito nel 2023. L'importo è escluso dal limite art. 23 c. 2 D.Lgs. 75/2017 come previsto dal comma 6 dello stesso articolo 79 (RGS parere 257831 del 18/12/2018 rinnovi contrattuali);

- ai sensi dell'art. 79 c. 1 bis CCNL 16/11/2022 secondo cui nella parte stabile del fondo confluisce la quota di risorse già a carico del bilancio corrispondente alle differenze stipendiali tra B3 e B1 e tra D3 e D1 a decorrere dal 1/4/2023 (data di entrata in vigore del nuovo sistema di classificazione professionale) per euro 4.744,70 (RGS parere 257831 del 18/12/2018 rinnovi contrattuali).

DATO ATTO, dunque, che l'importo totale delle risorse di parte stabile ammonta a euro 156.863,24, di cui euro 213.141,00 assoggettate alla disciplina dell'art. 23 comma 2 d.lgs. 75/2017.

EVIDENZIATO che la superiore quantificazione è rimessa all'esclusiva competenza di questo Settore e che, di contro, l'individuazione, nel rispetto della disciplina contrattuale nazionale, di risorse aggiuntive di natura variabile di cui al comma 2 del citato art. 79 è riservata alla Giunta Comunale.

RILEVATO, tuttavia, che ai sensi del comma 6 del citato art. 79 gli Enti Locali in condizione di dissesto finanziario non possono stanziare le risorse variabili di cui al richiamato comma 2 del medesimo articolo, fatte salve le quote previste da disposizioni di legge e che pertanto questo Comune, in conseguenza della dichiarazione di dissesto disposta con deliberazione di Consiglio Comunale n.3 del 24.02.2020, non può procedere ad incrementi del Fondo con risorse di parte variabile.

RITENUTO pertanto, che la suddetta preclusione non opera con riferimento alle risorse di parte variabile da destinarsi al finanziamento degli incentivi per funzioni tecniche ex art. 45 D.Lgs. n.36/2023, stanziati nel bilancio 2021-2023 sulla base del principio contabile 4/2, punto 5.2., dei compensi per attività relative al censimento permanente svolte al di fuori dell'orario di lavoro ai sensi dell'art. 70-ter CCNL 2016/2018 oggetto di contributo esterno.

Ritenuto, inoltre, che detta preclusione non opera con riferimento alle risorse variabili una tantum conseguenti agli incrementi annuali 2021 e 2022 di cui al comma 5 art. 79, nonché alle risorse di parte stabile non integralmente utilizzate in anni precedenti.

DATO ATTO, quindi, di avere provveduto a quantificare le seguenti risorse variabili:

ai sensi dell'art. 79 c. 2 lett a) CCNL 16/11/2022 (art. 67 c. 3 lett. c) CCNL 21/5/2018) per incentivi tecnici art. 113 D.lgs. 50/2016 e art. 45 D.lgs 36/2023 per € 16.000,00 - importo escluso dal limite art. 23, c.2 D.Lgs. 75/2017 (RGS parere 257831 del 18/12/2018 incentivi tecnici);

ai sensi dell'art. 79 c. 2 lett a) CCNL 16/11/2022 (art. 67 c. 3 lett. c) CCNL 21/5/2018) per compensi ISTAT (sia per il censimento permanente della popolazione sia per altri censimenti

imposti da Istat e da questo finanziati) per € 907,68 al netto degli oneri riflessi e dell'IRAP- importo escluso dal limite art. 23, c.2 D.Lgs. 75/2017 (RGS parere 257831 del 18/12/2018 compensi ISTAT);

ai sensi dell'art. 79 comma 1 lett b) e comma 5 CCNL 16/11/2022 per l'importo di € 84,50 per

unità di personale in servizio al 31/12/2018 (n.85 dipendenti) nel fondo 2023 per anni 2021 e 2022 in quanto l'incremento decorre retroattivamente dal 1/1/2021 (7.182,50 *2) per €14.365,00. L'importo è escluso dal limite art. 23 c. 2 D.Lgs. 75/2017 come previsto dal comma 6 dello stesso articolo 79 (RGS parere 257831 del 18/12/2018 rinnovi contrattuali);

ai sensi dell'art. 80 c. 1), ultimo periodo CCNL 16/11/2022 per i risparmi di parte stabile non utilizzati del Fondo 2022 accertati a consuntivo per € 0 - importo escluso dal limite art. 23, c.2 D.Lgs. 75/2017 (RGS parere 257831 del 18/12/2018 compensi ISTAT);

ai sensi 79 c. 2 lett a) CCNL 16/11/2022 (art. 67 c. 3 lett. c) CCNL 21/5/2018) per il contributo a supporto dell'integrazione nell'ANPR delle Liste elettorali e dei dati relativi all'iscrizione nelle liste di sezione, al netto degli oneri riflessi e dell'IRAP, (€ 1.244,40 - 23,8% di € 239,23- 8,5% di € 97,49). Con DPCM 18/2023 è stato assegnato a questo Comune il contributo complessivo di euro 3.928,40, di cui euro 2.684,00 già impegnati per adeguamento sistema informatico ed euro 1.244,40 da utilizzarsi quale incentivo tecnico del personale impiegato in dette attività. Preso atto che con determina n. 486 del 30/11/2023, il Responsabile del Settore VI ha, tra l'altro, dato atto del conseguimento degli obiettivi di cui all'art. 3 del citato DPCM e precisato che il contributo mira ad offrire una leva incentivante rispetto al processo di implementazione e completa entrata a regime della piattaforma nazionale", come rilevato da A.N.U.S.C.A. nel relativo parere in merito.

DATO ATTO, quindi, che, alla luce di quanto sopra, il Fondo risorse decentrate anno 2023 del personale di qualifica non dirigenziale ammonta a euro 157.033,40 per la parte stabile ed a euro 33.056,40 per la parte variabile, di cui euro 18.691,40 per compensi accessori previsti da disposizioni di legge.

RICHIAMATO quanto stabilito dal comma 6 del più volte citato art.79, secondo cui "La quantificazione del presente Fondo delle risorse decentrate e di quelle destinate agli incarichi di cui all'art. 16 (Incarichi di elevata qualificazione) deve comunque avvenire, complessivamente, nel rispetto dell'art. 23, comma 2 del D. Lgs. n.75/2017", fatte salve le eccezioni ivi previste.

PRESO ATTO che, secondo quanto stabilito dalla Corte dei Conti sez Autonomie delibera n.26/2014 e ex multis sez. controllo della Lombardia delibera n. 150/2019, il limite introdotto dall'art. 23, co. 2 D.Lgs. n. 75/2017 deve essere applicato alle risorse destinate al trattamento accessorio del personale nel suo ammontare complessivo e non con riferimento ai fondi riferiti alle singole categorie di personale, indipendentemente dal fatto che dette risorse siano finanziate con fondi di bilancio, individuando quindi un limite unico costituito dalla sommatoria delle predette voci di spesa.

CONSIDERATO, inoltre, che sulla base delle indicazioni fornite con la Circolare Mef - Ragioneria Generale dello Stato n. 25 del 10/06/2022 circa la redazione della tabella 15 del Conto annuale, ai fini della determinazione del limite di spesa di cui al citato art. 23 e della verifica del rispetto di detto tetto occorre includere le risorse destinate al trattamento retributivo accessorio del Segretario Comunale, nonché le risorse del lavoro straordinario ed ogni altra risorsa di salario accessorio.

RILEVATO, pertanto, che sulla base delle superiori previsioni, il limite di spesa sul salario accessorio per l'anno 2016 è pari a euro 284.651,77, come si evince dalla seguente tabella:

RISORSE ANNO 2016	IMPORTO
Fondo trattamento accessorio personale non dirigenziale 2016	166.569,66

Trattamento accessorio Posizioni Organizzative (retribuzioni di posizione e di risultato)	79.405,24
Trattamento accessorio Segretario Comunale (retribuzione di posizione e relativa maggiorazione, retribuzione di risultato e retribuzione aggiuntiva per convenzionamento)	34.176,87
Compensi lavoro straordinario	4.500,00
Totale risorse destinate al trattamento accessorio del personale	284.651,77

DATO ATTO che la quantificazione delle **risorse destinate al trattamento accessorio del personale dipendente per l'anno 2023** non comporta il superamento del detto limite, come si evince dalla seguente tabella:

RISORSE ANNO 2023	IMPORTO
Fondo trattamento accessorio personale non dirigenziale 2023	157.033,40
Trattamento accessorio Incarichi EQ (retribuzioni di posizione e di risultato)	68.218,00
Trattamento accessorio Segretario Comunale (retribuzione di posizione e relativa maggiorazione, retribuzione di risultato e retribuzione aggiuntiva per convenzionamento)	31.886,00
Compensi lavoro straordinario	0
Totale risorse destinate al trattamento accessorio del personale	257.137,40

RICORDATO CHE:

ai sensi dell'art. 33, comma 2, ultimo periodo del D.L. n.34/2020, coordinato con la Legge di conversione n.58/2020, "Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n.75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018";

in base al Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica del 17.03.2020, attuativo delle previsioni di cui alla citata disposizione, pubblicato in GURS n. 108 del 27.04.2020 e la Circolare sul suddetto Decreto attuativo, adottata in data 13.05.2020 di concerto tra Ministero della PA, Mef e Ministero dell'Interno e pubblicata in GURI n. 226 dell'11.09.2020, qualora il personale in servizio sia inferiore al numero rilevato al 31 dicembre 2018 continua a doversi osservare il limite contabile costituito dall'importo determinato per l'anno 2016.

DATO ATTO che, in base ai pareri del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato prot. 179877 dell'01/09/2020 e prot. n. 12454 del 15/01/2021, il personale in servizio presso questo Ente alla data del 31.12.2018 era pari a n.85 unità e che ad oggi risultano in servizio n. 64 unità.

RITENUTO, pertanto, considerata la riduzione del personale in servizio rispetto alla data del 31/12/2018, di dover assicurare ai fini della costituzione del Fondo risorse decentrate il rispetto del limite di cui al citato comma 2 dell'art. 23 del D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75, che risulta osservato, come sopra rappresentato.

DATO ATTO che, al netto delle risorse destinate alle finalità di cui al comma 1 del CCNL 2019/2021, la quota di risorse disponibili per l'anno 2023 e dunque oggetto di trattativa negoziale ai fini del relativo riparto tra i diversi istituti economici accessori contemplati dalla disciplina contrattuale nazionale e decentrata ammonta complessivamente a euro **123.488,80**.

RICHIAMATO il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, di cui all'allegato 4/2 al d.lgs. 118/2011, che al punto 5.2 precisa che l'imputazione dell'impegno avviene "nell'esercizio in cui è firmato il contratto collettivo nazionale per le obbligazioni derivanti da rinnovi contrattuali del personale dipendente, compresi i relativi oneri riflessi a carico dell'ente e quelli derivanti dagli eventuali effetti retroattivi del nuovo contratto, a meno che gli stessi contratti non prevedano il differimento degli effetti economici", precisando successivamente che "Alla fine dell'esercizio, nelle more della sottoscrizione della contrattazione integrativa, sulla base della formale delibera di costituzione del fondo, vista la certificazione dei revisori, le risorse destinate al finanziamento del fondo risultano definitivamente vincolate. Non potendo assumere l'impegno, le correlate economie di spesa confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione, immediatamente utilizzabili secondo la disciplina generale, anche nel corso dell'esercizio provvisorio" e che "pertanto, la spesa riguardante il fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività è interamente stanziata nell'esercizio cui la costituzione del fondo stesso si riferisce, destinando la quota riguardante la premialità e il trattamento accessorio da liquidare nell'esercizio successivo alla costituzione del fondo pluriennale vincolato, a copertura degli impegni destinati ad essere imputati all'esercizio successivo".

RILEVATO che questo Ente, in dissesto finanziario, ha approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 30.06.2022 il bilancio di previsione 2019/2023 ai sensi dell'art. 264 del D.Lgs. n.267/2000, a seguito dell'approvazione Ministeriale della relativa ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato.

Dato Atto, che le risorse quantificate in questa sede trovano copertura negli stanziamenti del bilancio stabilmente riequilibrato 2019/2023, annualità 2023 , euro 123.488,80 e troveranno integrale copertura nel redigendo bilancio 2023/2025, ad accezione delle risorse destinate finanziamento degli incentivi tecnici che trovano copertura nei corrispondenti stanziamenti di spesa di bilancio del quadro economico delle opere e quelle destinate al finanziamento dei compensi Istat che trovano copertura negli stanziamenti del suddetto bilancio annualità 2023 al Programma 08 - Missione 01 - Titolo 1 - Spese correnti - Macroaggregato 03, Cap.445.

DATO ATTO che risulta rispettato per l'anno 2023 il tetto di spesa del personale per il triennio 2011/2013 di cui al comma 557 quater dell'art. 1 della legge n. 296/2006.

EVIDENZIATO che il perfezionamento della costituzione del fondo delle risorse decentrato potrà essere considerato definitivo esclusivamente a seguito dei controlli di cui all'art. 40-bis, comma 1, del d.lgs. 165/2001 da parte dell'Organo di Revisione Economico-Finanziaria.

PRECISATO che l'erogazione della parte disponibile del Fondo destinata al finanziamento delle voci del salario accessorio non può prescindere dalla stipulazione del contratto decentrato, con cui vengono fissati i criteri di ripartizione delle risorse e che a sua volta detto accordo negoziale deve rispettare i vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione dell'Amministrazione, come previsto dall'art. 40, comma 3 bis, D.Lgs. n.165/2001.

RILEVATO che la costituzione del fondo per le risorse decentrate costituisce materia di esclusiva competenza dell'amministrazione e come tale sottratta alla contrattazione collettiva decentrata integrativa mentre, per quanto riguarda le relazioni sindacali, è prevista l'informazione prima dell'avvio delle trattative negoziali.

RITENUTO dunque di costituire e quantificare il Fondo delle risorse decentrate del personale di qualifica non dirigenziale per l'anno 2023 come da tabella, costituente parte integrante e sostanziale (**All. A**).

VISTO l'art.107 del d.lgs.267/00 ai fini della propria competenza all'adozione del presente atto.

VISTI:


- il D.Lgs. n.267/2000;
- il D.Lgs. n.165/2001;
- il D.Lgs. n. 118/2011;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento comunale di contabilità


DETERMINA


- 1 Di precisare che le premesse e la parte narrativa formano parte essenziale ed integrativa della presente determinazione.
- 2 Di procedere alla costituzione e alla quantificazione del Fondo delle risorse decentrate del personale di qualifica non dirigenziale per l'anno 2023 come da tabella (**All. A**), che forma parte integrante e sostanziale della presente.
- 3 Di dare atto che il Fondo complessivo ammonta a euro 190.089,80, di cui:
 - risorse stabili soggette a limite = € 135.922,50
 - risorse stabili non soggette a limite = € 21.110,90
 - totale risorse stabili: = € 157.033,40
 - totale risorse variabili: = € 33.056,40
- 4 Di dare atto che, al netto delle risorse destinate alle finalità di cui al comma 1 del CCNL 2019/2021, la quota di risorse disponibili per l'anno 2023 e dunque oggetto di trattativa negoziale ai fini del relativo riparto tra i diversi istituti economici accessori contemplati dalla disciplina contrattuale nazionale e decentrata, ammonta complessivamente a euro **123.488,80**.
- 5 Di dare atto che le risorse quantificate in questa sede trovano copertura negli stanziamenti del bilancio stabilmente riequilibrato 2019/2023, annualità 2023 approvato con deliberazione di C.C. N. 79 del 23/11/2021, euro 123.488,80 e troveranno integrale copertura nel redigendo bilancio 2023/2025, ad accezione delle risorse destinate finanziamento degli incentivi tecnici che trovano copertura nei corrispondenti stanziamenti di spesa di bilancio del quadro economico delle opere e quelle destinate al finanziamento dei compensi Istat che trovano copertura negli stanziamenti del suddetto bilancio annualità 2023 al Programma 08 - Missione 01 - Titolo 1 - Spese correnti - Macroaggregato 03, Cap.445.
- 6 Di dare atto che gli importi delle risorse accessorie dell'anno 2023 non superano il limite di cui all'art.23, comma 2., del D.Lgs.75/2017 e che risulta rispettato il tetto di spesa del personale 2011/2013 di cui al comma 557 quater dell'art. 1 della legge n. 296/2006.
- 7 Di attestare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa - contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione

amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile di Settore.

- 8 Di dare atto, altresì ai sensi, dell'art. 6-bis della L. n. 241/1990 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale, in relazione al presente atto.
- 9 Di trasmettere la presente determinazione all'Organo di Revisione Economico-Finanziario dell'Ente al fine di acquisire la certificazione sulla compatibilità degli oneri contrattuali con i vincoli di bilancio e quelli derivanti da norme di legge.
- 10 Di dare informazione del presente atto alle OO.SS. ed alle R.S.U., ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del d.lgs. 165/2001 anche ai fini dell'apertura delle trattative per la successiva sottoscrizione del contratto decentrato parte economica.
- 11 Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento per 15 giorni consecutivi all'albo pretorio on-line ed in modo permanente, entro sette giorni dall'acquisizione di efficacia, nella sezione "atti e provvedimenti L.R. 11/2015", dando atto altresì, che lo stesso deve essere inserito in elenco nella sezione "Amministrazione trasparente": sottosezione di primo livello: "Provvedimenti", sottosezione secondo livello "Provvedimenti dirigenti amministrativi" ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 D. Lgs n. 33/2013.

Il responsabile Del Procedimento Greco Salvatore	Il Responsabile Del Settore Tabone Ignazio  Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 s.m.i e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa
---	--

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
Si attesta di avere effettuato i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali ai sensi dell'art.184, comma 4 del D. Lgs. 267/2000 e art.. 29 del Regolamento di contabilità vigente.
Dott.Ignazio Tabone  Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 s.m.i e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

PUBBLICAZIONE
Ai fini del rispetto della normativa vigente in materia di trattamento dati sensibili il sottoscritto nella rispettiva qualità, richiede la pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio ON-Line, confermando che lo stesso è precipuamente destinato alla pubblicazione e contiene eventuali ommissioni necessari dal rispetto della normativa in materia di riservatezza. A tal fine solleva da qualsiasi responsabilità i soggetti addetti alle attività inerenti la procedura di pubblicazione.
Il Responsabile della Direzione 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 s.m.i e norme collegate, il

quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa